



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riguardo all'art. 4, comma 4, e all'art. 75;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca"*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"*, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2014 n. 916, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente per oggetto *"Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per la Lombardia"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;
- VISTI gli artt. 174 e ss. del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche il Codice dei contratti pubblici o il Codice), recanti la disciplina *"Del Partenariato pubblico-privato e delle Concessioni"*;
- VISTO il disposto dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato ad opera delle Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che prevede un obbligo di qualificazione

di livello SF2 e la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi solo per le stazioni appaltanti che effettuino affidamento di contratti di concessione di servizi e forniture con un importo di base di gara pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);

VISTO l'art. 187 del Codice, secondo cui *"per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo"*;

VISTO l'art. 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 15, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale *"nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice"*;

RILEVATO che la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack e altri generi di ristoro mediante distributori automatici, presso la sede dell'USP di Lodi Piazzale Forni n. 1 – 26900 Lodi, giungerà a scadenza il 14/09/2025 e si rende necessario dare continuità al servizio attualmente in essere;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione esperire una procedura di scelta del contraente, previa pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Amministrazione;

RITENUTO, quindi, di dover attivare una procedura per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare in concessione l'erogazione del servizio in oggetto;

VISTO l'Allegato II.1 al Codice, recante *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;

CONSIDERATO che il valore presunto della concessione, stimato dall'Amministrazione, è di € 9.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 179 del Codice;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali poter aderire;

VISTO l'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, concernente la "*Trasparenza dei contratti pubblici*";

DETERMINA

l'avvio della procedura per l'affidamento in concessione da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi della gestione del servizio di erogazione di bevande, snack e altri generi di ristoro, per la durata di 36 mesi, mediante l'installazione di distributori automatici presso la sede di Piazzale Forni n.1, 26900 Lodi.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 187 del Codice dei contratti pubblici, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previa pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati.

La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, eventualmente prorogabile, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della successiva procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta, nel caso in cui il servizio oggetto della presente concessione venga gestito in maniera centralizzata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi o da parte di altro soggetto sovraordinato.

Il valore presunto della concessione triennale, stimato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici è di € 3.000,00 annui (IVA esclusa), per complessivi euro 9.000,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 1.500,00 (IVA esclusa) nel caso di proroga tecnica di ulteriori n. 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici è individuato quale Responsabile del progetto il dott. Marco Fassino, dirigente dell'Ufficio VIII – Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi.

Il presente atto, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 5 della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, è

pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USP di Lodi per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL'UFFICIO VIII
Marco FASSINO

Ufficio VIII – Dirigente Marco Fassino/AM